



Copia Conforme

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 75 del 30/10/2024**

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024/2026.  
APPROVAZIONE I MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3.

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di Ottobre, con inizio alle ore 18.00, nella sala della Giunta del Municipio di Teti, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Nominativo	Presente
Tidu Costantino (Sindaco)	Si
Tore Cristian Salvatore	Da Remoto
Soddu Annarita	Da Remoto

Totale Presenti 3

Totale Assenti 0

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Zanzarella.

Verificato il numero legale, il Sindaco Tidu Costantino, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## La Giunta Comunale

### Vista la proposta n. 75 del 29/10/2024 del Responsabile dell' SEGRETARIO COMUNALE

*Considerato che la riunione della Giunta Comunale, avviene in videoconferenza e in presenza previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, con le modalità individuate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta comunale in videoconferenza approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 11.04.2022;*

*Si dà atto che il collegamento audio video è idoneo a garantire la possibilità di accertare l'identità dei consiglieri che partecipano in videoconferenza, onde consentire al Segretario Comunale di attestare la regolarità dello svolgimento dell'Adunanza*

#### VISTI:

- La Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 31.01.2018, di organizzazione della struttura dell'Ente, nel quale è previsto il Settore "Socio Culturale, Pubblica Istruzione e Sport";
- La Deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 27.08.2024 con la quale, a seguito della mobilità verso l'esterno della precedente unità lavorativa titolare della Responsabilità del Settore, è stata programmata la copertura del posto resosi vacante mediante incarico ex art. 110 TUEL;
- L'Avviso di selezione comparativa preordinata al conferimento dell'incarico, datato 12 settembre 2024;
- Il Verbale della Commissione di selezione comparativa, nominata con Determinazione del Segretario Comunale n. 158 del 03 ottobre 2024, in relazione alla seduta di audizione dei candidati tenutasi in data 9 ottobre 2024;

#### Viste le seguenti fonti normative:

- art. 110 del TUEL che così recita: c. 1: <<Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico>>;
- art. 50 del TUEL che, al comma 10, così dispone "Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.";
- Art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: c. 1.: <<Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.>>; c. 1-bis:

*<<L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta>>. c. 6: <<Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (...). La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.>>*

**Vista la seguente documentazione:**

- [Sezione Autonomie, deliberazione n.12/2012](#): a questi incarichi *<<non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010>>, e che "gli Enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art. 1, co. 557 e 562, della L. n. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le Pubbliche Amministrazioni, devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore>>.*

**Considerate le seguenti ulteriori fonti** in materia di durata dell'incarico di che trattasi:

- con la deliberazione n. 220/2021, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ha statuito che in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 (del D. Lgs. 165/2001) secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già previsione di cui al terzo comma del medesimo art. 110 TUEL per la quale detti incarichi cessano alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente, da intendersi quale scadenza anche anticipata rispetto alla scadenza naturale del mandato per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge;
- con sentenza della Corte di Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478, è stato statuito che in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il D.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica;
- con sentenza del TAR della Puglia n. 14, del 9 gennaio 2019, è stato statuito che l'incarico dirigenziale a contratto, come previsto dall'art. 110, D.lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL, deve avere durata minimo di tre anni e non scade automaticamente quando cambia il Sindaco del Comune;

- con ordinanza della Cassazione Civile, Sez. L. n. 4194 del 19/02/2020, il Supremo Consesso, richiamando i propri precedenti pronunciamenti, ha escluso qualsiasi relazione tra la durata del contratto del dirigente e le sorti del Sindaco;
- il TAR della Puglia - Lecce con la sentenza n. 14, del 9 gennaio 2019, in accoglimento del ricorso di un dirigente, ha stabilito che l'incarico dirigenziale a contratto, come previsto dall'art. 110, D. Lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL, deve avere durata minimo di tre anni e non scade automaticamente quando cambia il Sindaco del Comune.

**Ritenuto** dover integrare il vigente PIAO, prevedendo nella sezione 3.3 che la copertura del posto di Responsabile del Settore "Socio Culturale, Pubblica Istruzione e Sport" avvenga tramite contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL – D. Lgs. 267/2000;

**Dato atto** che il suddetto contratto di lavoro a tempo determinato non incide sulla capacità assunzionale determinata per il triennio 2024 – 2026 e, in particolare, per l'annualità 2024;

**Considerato** che, ai sensi del parere espresso dalla Corte dei Conti – Regione Abruzzo di cui alla deliberazione n. 5/2021, è rispettato il limite del 20 % della dotazione organica relativa ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Teti;

**Considerato** che, per quanto stabilito dalla Corte dei Conti della Puglia, con parere di cui alla deliberazione n. 14/2013, le assunzioni ex articolo 110, comma 2, del TUEL degli enti locali sono soggette al tetto di spesa del 50% degli oneri per le assunzioni flessibili rispetto all'anno 2009;

**Considerato** che la medesima Corte dei Conti, Sezione Regionale Puglia, con la delibera n. 83/2023/PAR del 22 maggio 2023, ha previsto la possibilità di derogare al limite massimo di spesa dell'anno 2009 per forme di lavoro flessibile, imposto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), quando l'ente abbia un "tetto" estremamente ridotto per aver fatto ricorso a dette tipologie contrattuali in modo estremamente contenuto, precisando che *"Con riferimento al limite di spesa posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e in linea con il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG), sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell'effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l'ente, garantendo in ogni caso il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni"*;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 TUEL;

**CON** votazione unanime

## **DELIBERA**

1. **DI INTEGRARE** il PIAO 2024 – 2026, approvato con D.G.C. n. 4 del 31/01/2024, prevedendo la copertura del posto di Responsabile del Settore “Socio Culturale, Pubblica Istruzione e Sport” tramite contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL – D. Lgs. 267/2000;
1. **DI DARE ATTO** che la spesa per l’assunzione di cui al punto precedente trova capienza nel bilancio triennale 2024 – 2026, secondo le facoltà concesse dalla normativa e dai pareri della Corte dei Conti sopra citati;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 19 del T.U.P.I. D. Lgs. 166/2001, il contratto di lavoro ha durata triennale, come ampiamente previsto ed ammesso dalla giurisprudenza citata in premessa;
3. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento deliberativo al Revisore dei Conti;
4. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali;
5. **CON** separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile.

Infine, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.

***Letto, approvato e sottoscritto***

II PRESIDENTE

**Tidu Costantino**

---

II SEGRETARIO COMUNALE

**Vincenzo Zanzarella**

---

---

**PUBBLICAZIONE**

*Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il 31/10/2024 fino al 15/11/2024*

*Teti, 31/10/2024*

***L'impiegato incaricato***

---

*Attesto che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.*

*Teti, 31/10/2024*

***L'impiegato incaricato***

---